

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 847 DEL 23/05/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE VICENTINA LEUCEMIE E LINFOMI (A.V.I.L.L.) – SEZIONE PROVINCIALE AUTONOMA DI A.I.L. - POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE A VALERE PER IL BIENNIO 2023-2025

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 902/23

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, riferisce:

Tenuto conto che fra l'U.L.SS. e l'A.Vi.L.L.–A.I.L. è attivo da anni un consolidato rapporto convenzionale, da ultimo rinnovato con atto deliberativo dell'U.L.SS. n. 8 n. 691 del 27.04.2023, finalizzato al supporto operativo alle attività istituzionali dell'U.L.SS. n. 8, nonché all'implementazione delle attività statutarie di assistenza proprie dell'A.Vi.L.L.–A.I.L., in favore dei pazienti dell'U.O.C. di Ematologia dell'U.L.SS. n. 8.

All'interno dell'U.O.C. di Ematologia sono presenti il Laboratorio Interno di Ematologia (di seguito LIE), laboratorio attrezzato per la diagnostica avanzata delle patologie ematologiche maligne e benigne nei settori Emostasi e Coagulazione, Citometria e Morfologia e Biologia Molecolare, ed il Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (di seguito LTCA), Cell Factory accreditata AIFA ed Officina Farmaceutica autorizzata dal Ministero della Salute a svolgere “attività implicanti l'impiego di microrganismi geneticamente modificati”, in grado pertanto di eseguire la messa a punto di test su organismi geneticamente modificati (CAR-T) (Notifica VI/IC/Imp2/18/001) e che entrambe le strutture di laboratorio svolgono attività nel campo della ricerca traslazionale e clinica avanzata ematologica.

L'U.L.SS. n. 8 e l'A.Vi.L.L.–A.I.L., in considerazione dei positivi riscontri ottenuti dall'attuazione della predetta collaborazione, ritengono di ulteriormente valorizzarla, tramite l'attivazione di uno specifico supporto operativo alle attività sanitarie dei suindicati Laboratori afferenti all'U.O.C. di Ematologia, vista l'importanza che gli stessi rivestono per le attività istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 in favore degli utenti di riferimento, anche con implicazioni in termini di ricerca clinica e traslazionale.

Tutto ciò premesso, si propone di implementare i rapporti di collaborazione con A.Vi.L.L., come da convenzione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrale ed essenziale, e per un periodo di anni due, a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 31 maggio 2025.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di implementare i rapporti di collaborazione con l'Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) – sezione provinciale autonoma di A.I.L. al fine di favorire un miglioramento continuo della presa in carico del paziente ematologico, nonché di adeguare le attività dei Laboratori presenti nell'ambito dell'UOC di Ematologia dell'U.L.S.S. n. 8 (laboratori LIE e LTCA) in un'ottica di adeguamento al progresso delle conoscenze, nei termini di cui alla

convenzione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale, per un biennio, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 maggio 2025;

2. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

**Tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e A.Vi.L.L. – A.I.L. Associazione Vicentina
Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie
per il supporto operativo alle attività del servizio di Ematologia aziendale in
favore dei pazienti ematologici**

TRA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 'Berica' (di seguito denominata U.L.SS.) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale/partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina.

E

A.Vi.L.L.– A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi – sezione provinciale di Associazione Italiana Leucemie ODV (di seguito A.Vi.L.L.–A.I.L.) con sede legale in Vicenza, Viale J. Dal Verme n. 39/41, Codice Fiscale 95010340248, nella persona del Presidente Sandra Daniela Vedana Spolaor,

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

fra l'U.L.SS. e l'A.Vi.L.L.–A.I.L. è attivo da anni un consolidato rapporto convenzionale, da ultimo rinnovato con atto deliberativo dell'U.L.SS. n. 8 n. 691 del 27.04.2023, finalizzato al supporto operativo alle attività istituzionali dell'U.L.SS. n. 8, nonché all'implementazione delle attività statutarie di assistenza proprie dell'A.Vi.L.L.–A.I.L., in favore dei pazienti dell'U.O.C. di Ematologia dell'U.L.SS. n. 8.

all'interno dell'U.O.C. di Ematologia sono presenti il Laboratorio Interno di Ematologia (di seguito LIE), laboratorio attrezzato per la diagnostica avanzata delle patologie ematologiche maligne e benigne nei settori Emostasi e Coagulazione, Citometria e Morfologia e Biologia Molecolare, ed il Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (di seguito LTCA), Cell Factory accreditata AIFA ed Officina Farmaceutica autorizzata dal Ministero della Salute a svolgere "attività implicanti l'impiego di microrganismi geneticamente modificati", in grado pertanto di eseguire la messa a punto di test su organismi geneticamente modificati (CAR-T) (Notifica VI/IC/Imp2/18/001) e che entrambe le strutture di laboratorio svolgono attività nel campo della ricerca traslazionale e clinica

avanzata ematologica.

L'U.L.SS. n. 8 e l'A.Vi.L.L.–A.I.L., in considerazione dei positivi riscontri ottenuti dall'attuazione della predetta collaborazione, ravvisano la necessità di ulteriormente valorizzarla, tramite l'attivazione di uno specifico supporto operativo alle attività sanitarie dei suindicati Laboratori afferenti all'U.O.C. di Ematologia, vista l'importanza che gli stessi rivestono per le attività istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 in favore degli utenti di riferimento, anche con implicazioni in termini di ricerca clinica e traslazionale;

CONSIDERATO

che l'A.Vi.L.L.–A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie con sede legale in Vicenza, è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI0062 e iscritta regolarmente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

che alla luce della vigente normativa precitata si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione.

Ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

L'U.L.SS. n. 8 e l'A.Vi.L.L.–A.I.L. intendono implementare i rapporti di collaborazione in essere al fine di favorire un miglioramento continuo della presa in carico del paziente ematologico, nonché di adeguare le attività dei Laboratori presenti nell'ambito dell'U.O.C. di Ematologia dell'U.L.SS. n. 8 (laboratori LIE e LTCA) in un'ottica di adeguamento al progresso delle conoscenze tecnico/scientifiche.

L'A.Vi.L.L.–A.I.L. conferma l'impegno a partecipare ai vari momenti organizzati e progettuali dell'U.L.SS. n. 8, con preciso riferimento al supporto operativo richiesto dal Direttore dell'U.O.C. di Ematologia per le attività dei laboratori LIE e LTCA. Tale supporto potrà concretizzarsi per il tramite di inserimento, all'interno dei locali dei laboratori dell'Ematologia, di personale qualificato in ambito di attività sanitarie.

Art. 2 – Risorse disponibili

Il Direttore dell'U.O.C. di Ematologia viene individuato quale coordinatore e supervisore dell'attuazione del programma oggetto della presente convenzione, con preciso riferimento alle attività svolte dal personale qualificato che sarà inviato dall'A.Vi.L.L.–A.I.L., autorizzando la loro presenza al fine di dare garanzia alle Parti della presente convenzione dell'effettivo supporto sia in termini di qualità delle prestazioni svolte che del perseguimento delle finalità istituzionali dell'U.L.SS. n. 8.

È facoltà di A.Vi.L.L.–A.I.L. l'accettazione o il respingimento della richiesta del Direttore dell'Ematologia, sulla base della programmazione finanziaria decisa dal Consiglio di A.Vi.L.L.–A.I.L.

Le Parti danno atto che il personale qualificato assegnato ai laboratori LIE e LTCA è messo a disposizione da A.Vi.L.L.–A.I.L. senza che ciò comporti costi ulteriori per l'U.L.SS. n. 8.

L'A.Vi.L.L.–A.I.L. dichiara che tutto il personale messo a disposizione nell'ambito del presente accordo dispone di apposita polizza assicurativa (*Rct e infortuni*) idonea a garantire la copertura di infortuni e danni, a cose o persone, che potrebbero derivare dall'espletamento delle prestazioni definite dal presente documento. L'Azienda U.L.SS. n. 8 manleva a favore di A.Vi.L.L.–A.I.L. per danni materiali alla strumentazione dei laboratori relativamente all'espletamento delle loro mansioni.

Art. 3 – Modalità di attuazione della collaborazione

Le Parti concordano che il personale assegnato da part di A.Vi.L.L.–A.I.L. potrà frequentare i locali della U.O.C. Ematologia, con particolare riferimento a quelli dei laboratori LIE e LTCA dell'U.O.C. Ematologia, nei limiti necessari all'esecuzione delle attività previste dal presente accordo e con coordinamento del Direttore dell'U.O.C. stessa.

L'U.L.SS. n. 8 garantisce al personale qualificato A.Vi.L.L.–A.I.L. la fornitura di badge magnetico di riconoscimento, il servizio mensa aziendale e l'inserimento nei percorsi di tutela sanitaria dei professionisti impiegati in attività di natura sanitaria. Il personale qualificato potrà inoltre essere ammesso a frequentare corsi di formazione finanziati dall'U.L.SS. n. 8 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, risk management, accreditamento delle strutture sanitarie, cultura della qualità e altri argomenti se in relazione al progetto di collaborazione.

Il personale qualificato viene informato da A.Vi.L.L.–A.I.L. che dovrà svolgere le attività di supporto operativo in attuazione della presente convenzione in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679, nonché nel D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali come novellato dal D.lgs. n. 101/2018), il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale per il corretto svolgimento della collaborazione. Il Direttore dell'U.O.C. di Ematologia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, dovrà verificare che il personale qualificato, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2-quaterdecies, secondo comma, del D.lgs. n. 196/2003, si attenga alle politiche e regolamenti aziendali in materia di trattamento dei dati. L'U.L.SS. n. 8 acconsente, pertanto, che il personale qualificato possa accedere, per le finalità di cui alla presente convenzione, alle varie procedure aziendali.

Art. 4 – D.V.R. e rischi luogo di lavoro

L'U.L.SS. n. 8 si impegna a prevedere all'interno del D.V.R. la valutazione delle mansioni lavorative oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Durata della convenzione

Le Parti concordano che la presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2025.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, li _____

Per l'AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Giuseppina Bonavina

Per l'A.Vi.L.L.– A.I.L. di Vicenza ODV
IL PRESIDENTE
Sandra Daniela Vedana Spolaor
